



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO N.3 DEL 21 MARZO 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo alle ore 20:15 su convocazione del Presidente, si riunisce, nella propria sede in Via Benedetto Croce, 9 a Oristano, il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Omissis*;
- 2) *Omissis*;
- 3) *Omissis*;
- 4) *Omissis*;
- 5) *Omissis*;
- 6) *Omissis*;
- 7) *Omissis*;
- 8) *Omissis*;
- 9) *Omissis*;
- 10) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2022;
- 11) *Omissis*;
- 12) *Omissis*;
- 13) *Omissis*.

Sono presenti i Dottori:

Gianfranco Picciau	PRESIDENTE
Annis Luigi	CONSIGLIERE
Pibiri Isabella	SEGRETARIO
Pinna Jessica	TESORIERE

Sono assenti i Dottori:

Bresciani A. Emanuele	VICE-PRESIDENTE
Scalas Valentina	CONSIGLIERE
Salis Marta	CONSIGLIERE

Il Presidente, constatata la maggioranza dei Consiglieri (quattro componenti), dichiara che il Consiglio è validamente costituito.

Punto 1

Omissis.

Punto 2

Omissis.

Punto 3

Omissis.

Punto 4

Omissis.

Punto 5

Omissis.

Punto 6

Omissis.

Punto 7

Omissis.

Punto 8

Omissis.

Punto 9

Omissis.

Punto 10

- VISTA la nota del MEF del 13/03/2024 recante " *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)*;
- VISTO il D. Lgs 19 Agosto 2016, N. 175, " *Testo Unico in Materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP)*;
- VISTO che l'articolo 17, comma 4, del D.L. N.90/2014 prevede che " *a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze... [acquisisca] le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni*";
- VISTO che l'art.1, comma 2 del D. lgs n. 165/2001 dispone che " *per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza*



negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";

- VISTO che la Delibera ANAC n.687 del 28 giugno 2017 stabilisce che "gli Ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e in quanto tali sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico";
- TENUTO CONTO che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP sono quelle indicate nell'art.1 comma2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165;
- CONSIDERATO che l'ordine professionale, in quanto ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- CONSIDERATO che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano non deteneva partecipazioni pubbliche, né in forma diretta, né indiretta, alla data del 31/12/2022;
- RITENUTA la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota MEF del 13/03/2024;

DELIBERA

- di dare atto che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Oristano, al termine di una ricognizione effettuata a seguito della richiesta di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. lgs n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 del D.L. n.90/2014), pervenuta dal MEF in data 13/03/2024, non deteneva partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2022.
- di inoltrare la presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro.

Punto 11

Omissis.

Punto 12

Omissis.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:45.

Il Segretario

(Dott.ssa Isabella Pibiri)

Il Presidente

(Dott. Gianfranco Picciau)



Estratto del verbale della seduta del 21/03/2024